

OGGETTO: GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RISALITA E PISTA LOC. CAMPI DI GOLF AL PASSO DELLA MENDOLA E MONTE NOCK A RUFFRÈ' MENDOLA IN FORMA SOVRACCOMUNALE (COMUNI DI CAVARENO - FONDO - MALOSCO - ROMENO - RONZONE - RUFFRÈ' MENDOLA - SARNONICO). STAGIONE 2013/2014 LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 di data 8 giugno 1988, esecutiva ai sensi di legge, questo Comune aderiva alla costituzione del Consorzio di Sviluppo Turistico Monte Roen, con sede in Romeno, approvando il relativo Statuto;
- l'art. 2 di detto Statuto testualmente disponeva: "...omissis...Il Consorzio può partecipare a società, acquistare, costruire, gestire gli impianti di risalita e altre attrezzature turistico - sportive, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari che saranno ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale";
- nei programmi del Consorzio, assumeva particolare importanza lo sviluppo del turismo invernale nella zona dell'Alta Val di Non;
- allo scopo veniva costituita la Società Alta Val di Non S.p.A. con maggioranza delle quote detenute dal Consorzio, alla quale società il Consorzio ha aderito con deliberazione n. 2 del 22.3.1994;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 di data 15 aprile 2004, veniva autorizzata la procedura di scioglimento del Consorzio, a conclusione della quale le azioni detenute dal Consorzio venivano intestate ai singoli Comuni sulla base di apposito piano di riparto;
- a seguito dello scioglimento del Consorzio, i Comuni intendevano dotarsi di uno strumento che consentisse loro di assicurare costanza ed uniformità di indirizzo nella direzione e gestione della Società, nonché sostenere il piano di crescita 2004-2008 costituente parte integrante e sostanziale del Patto medesimo;
- detto Piano, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 di data 21 dicembre 2004 ed a questa allegato, prevedeva le strategie di base finalizzate al perseguimento della continuazione dell'attività aziendale 2004/2008;

Nel giugno 2009 è stato predisposto dal dott. Marco Raffaelli ed approvato dalla Società, un documento denominato "Ruolo socio-economico, elementi di criticità e opportunità di sviluppo delle stazioni invernali della Val di Non", che definisce in modo chiaro le criticità e le opportunità di riposizionamento degli impianti, prevedendo delle azioni al fine di consentire il radicale risanamento finanziario e patrimoniale delle Società interessate. In tale documento è stato analizzato il ruolo svolto nei confronti del sistema sociale, economico e, specificamente, di quello turistico locale dalle società Monte Nock Ruffrè Mendola s.r.l., Alta Val di Non s.p.a., Predaia s.p.a., che operano nel settore impiantistico sul territorio della Val di Non; è stata inoltre elaborata una prima valutazione tecnico-programmatica dei provvedimenti da adottare per il riposizionamento dell'attività delle stesse società, sulla base di un miglior equilibrio economico-finanziario conseguito attraverso l'adozione di un modello organizzativo e gestionale economicamente più sostenibile.

L'esito dell'incarico ha costituito il presupposto per poter definire in seguito un programma integrato e coerente di gestione e offerta integrata – estivo e invernale – delle strutture e delle peculiarità del territorio.

L'incarico ha definito che il ruolo che le stazioni sciistiche della Val di Non rivestono nel contesto socio-economico locale e provinciale è articolato su tre livelli e che, pur nella loro specificità, presentano molti elementi di interconnessione anche in una prospettiva di consolidamento e di ridefinizione dell'attività:

- il ruolo socio-sportivo: le stazioni sciistiche presenti in Val di Non costituiscono il punto di riferimento per le Società affiliate alla FISCI trentina operanti sul territorio. Si tratta di 6 Associazioni alle quali sono iscritti 220 praticanti e atleti, per lo più giovani, che, grazie alla vicinanza di terreni adeguati di allenamento e di competizione, possono proseguire l'attività sociale e agonistica in modo compatibile con esigenze di tipo scolastico, lavorativo e di impegno sociale. Le caratteristiche delle stazioni, inoltre, ben si prestano ad un primo approccio all'attività sciistica da parte di bambini e studenti che frequentano le scuole situate nel comprensorio, con oneri economici e di mobilità non particolarmente impegnativi. Questo è un bacino di utenza che, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche locali e con gli Organi della Provincia Autonoma di Trento potrebbe essere ulteriormente coinvolto, facendone anche una sorta di "modello" di riferimento sperimentale per altre aree del Trentino in chiave di rilancio dell'attività sportiva invernale in ambito scolastico che, negli ultimi decenni, appare significativamente in flessione sia in ambito nazionale che provinciale. Non pare trascurabile, inoltre, il ruolo svolto dalle stazioni sciistiche della Val di Non sotto il profilo della socializzazione delle famiglie e dell'offerta di opportunità di svago, sport e divertimento rivolta

ai residenti. Si tratta, naturalmente, di un'offerta che va considerata in termini complementari e di immediata prossimità, rispetto a quanto viene proposto in altre stazioni ben più dimensionate e sviluppate presenti sul territorio provinciale;

- il ruolo turistico attualmente svolto dal sistema impiantistico presente in Val di Non va considerato sostanzialmente in chiave di “potenzialità inespressa” e va inquadrato nel contesto della rivisitazione del modello di sviluppo turistico dell'Ambito. Con estremo realismo, infatti, si deve considerare che, a differenza di quanto si verifica nella maggior parte degli ambiti turistici trentini, l'offerta sciistica invernale localizzata in Val di Non costituisce attualmente più un “complemento” dell'attrattività locale, che un fattore decisivo della motivazione del turista nella scelta di questa destinazione. Viene ritenuto che le potenzialità di reciproca sinergia positiva tra sistema impiantistico e strutture ricettive locali sono molto ampie e in buona parte ancora da sviluppare. A titolo esemplificativo, viene sostenuto che se le stazioni invernali della Val di Non riuscissero ad intercettare un ulteriore 10% delle presenze turistiche attualmente rilevate nell'ambito, alle tariffe mediamente praticate si genererebbe un flusso di incassi di circa 300.000 euro, di poco inferiore, cioè al totale degli incassi medi delle tre società. Particolare importanza assume in questa prospettiva, inoltre, il fatto che alcuni importanti progetti di riqualificazione e rilancio dell'offerta ricettiva alberghiera (iniziative legate ai Patti territoriali attivati in Val di Non; progetti di ristrutturazione e riavvio di strutture presenti in corrispondenza del Passo della Mendola; ecc.) possono trovare proprio nella funzionalità di un'offerta sciistica – seppur di piccole dimensioni assolute – un importante elemento di stimolo e di equilibrio economico-gestionale in termini di ampliamento della stagionalità di esercizio e di arricchimento dell'offerta attrattiva. Va, in ultimo considerato, che l'offerta sciistica costituisce già ora - ma potrebbe esserlo in molto più efficace - un elemento di rafforzamento di una già discretamente ampia offerta di proposte e di attrattive “non sciistiche” presenti sul territorio (ciaspole, sci alpinismo, escursionismo invernale, sport del ghiaccio, ecc.);
- il ruolo di completamento e diversificazione del sistema di offerta turistico-invernale del Trentino: le tre stazioni invernali presenti sul territorio della Val di Non, per quanto di piccole dimensioni e con bacini di utenza in gran parte di carattere locale, contribuiscono a “completare”, diversificare e “presidiare” anche questa parte del territorio trentino dal punto di vista dell'offerta turistica invernale. La prospettiva che tale area, strategicamente fondamentale nell'ottica degli equilibri economici e – soprattutto in prospettiva – turistici della provincia, possa nel prossimo futuro trovarsi sguarnita di una pur minima offerta di infrastrutture per lo sci rappresenta un rischio grave che occorre valutare in tutti i suoi aspetti e nelle sue ricadute di medio-lungo periodo. Oltre alle ragioni di carattere strettamente sociale e turistico che portano a considerare l'opportunità di un particolare impegno per il sostegno di queste società da parte tanto dei Soggetti locali, quanto di quelli di livello provinciale, vi sono ragioni di ordine superiore che portano a ritenere che vadano esplicate tutte le strade e messi in campo tutti gli strumenti affinché questo tassello del mosaico turistico provinciale vada sostenuto e mantenuto vitale. Lo studio ha definito che è insostenibile una prospettiva di offerta e di promozione “despecializzata” e “generica” di ciascuna delle stazioni: la piccola dimensione infrastrutturale ed economica delle tre società, unita alla presenza di competitors facilmente accessibili che hanno una capacità attrattiva non paragonabile con quella locale, rende improponibile un approccio competitivo al mercato che non passi attraverso proposte specializzate “di nicchia” di ciascuna delle tre stazioni.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 di data 22 settembre 2011, è stato, quindi, approvato un accordo d'intesa tra i Sindaci dei Comuni dell'Alta Val di Non che prevedeva:

- diminuzione graduale della quota di compensazione a carico dei Comuni come determinata nella apposita convenzione. Sin d'ora si stabilisce comunque che la compensazione complessiva non può essere superiore ai seguenti importi massimi: per la stagione invernale 2011-12 ed estiva 2012 l'importo complessivo di € 190.000,00 da versare non prima dell'anno 2012 ; per la stagione invernale 2012-13 ed estiva 2013 l'importo complessivo di € 170.000,00; per la stagione invernale 2013-14 ed estiva 2014 l'importo complessivo di € 150.000,00. Sin d'ora si conviene che i parametri per la definizione della contribuzione pubblica sono i seguenti: popolazione residente al 31 dicembre 2009 (peso 65%) e presenze turistiche alberghi (peso 35%);
- mantenimento o diminuzione graduale del deficit di esercizio degli impianti del Monte Nock e Mendola pari ad un importo massimo a stagione invernale ed estiva di €. 220.000,00;
- compartecipazione economica o finanziaria di soggetti privati, diversi dagli Enti sottoscrittori della presente intesa, per un importo complessivo nel triennio pari ad € 100.000,00;
- mantenimento o incremento del numero degli abbonamenti stipulati dai residenti dei Comuni contraenti.

Con deliberazione del Consiglio comunale di Fondo n. 33 di data 22 settembre 2011, è stato espresso parere favorevole al progetto fusione per incorporazione della Monte Nock Ruffrè - Mendola S.r.l., della Predaia Spa e dalla Alta Val di Non Spa in Altipiani Val di Non Spa;

Con nota del 10.11.2011, la Società Altipiani Alta Val di Non, ha formalmente comunicato che con Atto di fusione per incorporazione stipulato in data 25.10.2011 presso il notaio Paolo Piccoli con effetto giuridico a partire dal 28.10.2011, la Società Alta Val di Non Spa con sede in Cavareno (Tn) - Località Campi Golf n. 26 Mendola, capitale sociale di Euro 2.302.840,82, ha incorporato le società Monte Nock Ruffrè Mendola S.r.l. con sede in Ruffrè Mendola in Via Maso Costa n. 23, capitale sociale di Euro 241.700,00 e Predaia Spa con sede in Coredò Località Predaia,

capitale sociale di Euro 1.300.132,00, modificando la denominazione sociale in “Altipiani Val di Non Spa”, mantenendo la sede in Cavareno - Loc. Mendola e modificando il capitale sociale in Euro 375.399,00;

Preso atto che:

- il nuovo comma 1 bis dell'articolo 23 della legge provinciale sugli impianti a fune, aggiunto dall'articolo 81 della legge finanziaria provinciale 2011, prevede l'individuazione con deliberazione della Giunta provinciale delle linee funiviarie assoggettabili agli obblighi di servizio pubblico approvati dal comune sul cui territorio è collocata la stazione di valle della linea funiviaria. Tra gli obblighi di servizio pubblico sono compresi le tariffe, i periodi e gli orari di apertura nonché gli eventuali criteri di compensazione correlati agli obblighi;
- la disposizione sopra richiamata ha quindi la finalità di consentire ai comuni di intervenire nella gestione degli impianti funiviari di interesse locale, individuati dalla Giunta provinciale, mediante l'imposizione da parte dei comuni degli obblighi di servizio pubblico nei confronti dei concessionari degli impianti funiviari;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 219 del 11.02.2011 gli impianti di risalita in località Campi di Golf al Passo della Mendola e Monte Nock sono stati individuati come impianti funiviari di interesse locale;
- sulla base della suddetta normativa i Comuni di Cavareno e Ruffrè-Mendola sono titolati ad intervenire attraverso gli strumenti individuati nella L.P. sopra richiamata, approvando un provvedimento che individui gli obblighi di servizio pubblico, comprensivi di tariffe, periodi e orari di apertura nonché eventuali criteri di compensazione correlati agli obblighi, rispettivamente per gli impianti “Campi Golf” e “Monte Nock”;
- tutte le comunità dell'alta Val di Non sono interessate all'imposizione di obblighi di servizio pubblico in quanto hanno unitariamente aderito al progetto di fusione per incorporazione di PREDAIA S.p.a. e MONTE NOCK RUFFRÈ MENDOLA S.r.l. in ALTA VAL DI NON S.p.a. ai sensi dell'art. 2502 C.C., sotto il nome di “ALTIPIANI VAL DI NON S.P.A.”;
- per questo motivo con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 di data 30 novembre 2011 è stata approvata la convenzione tra i comuni interessati ed individuato il Comune di Cavareno quale comune capofila, per l'impianto funiviario denominato seggiovia M26f Campi di Golf – Malga di Mezzavia, sito al Passo Mendola, località Campi di Golf, il Comune di Cavareno, e il Comune di Ruffrè-Mendola, quali Comuni capofila per impianto funiviario denominato seggiovia biposto M167f “Ruffrè – Monte Nock”, sito nel Comune di Ruffrè – Mendola, ed autorizzato lo schema di provvedimento di individuazione degli obblighi di servizio pubblico, fissando per ogni comune aderente la quota di compartecipazione alla compensazione da assegnare alla società Altipiani Val di Non Spa, gestore dei summenzionati impianti;

Constatato, ora che, sulla base delle offerte della Patrimonio Trentino S.p.A. e di soggetti privati è stato perfezionato in data 21 dicembre 2012, da parte della stessa, l'acquisto della Roen Stube alla Mendola e sottoscritto il preliminare di vendita dell'immobile Solarium sito in Predaia; tali immobili costituiscono fabbricati complementari ad uso ristorante - bar facenti parte uno del patrimonio dell'allora Società Alta Val di Non Spa e l'altro della allora Predaia Spa, il cui ricavato è determinante per la sostenibilità del progetto di fusione e per il futuro sostegno della capacità finanziaria della Altipiani Val di Altipiani Val di Non S.p.A.;

Preso atto che, in seguito ad attenta valutazione fatta d'intesa tra la Società ed i Comuni soci, al fine di garantire una pianificazione dell'attività per i prossimi esercizi ed una strategia di rilancio della Altipiani Val di Non S.p.A., con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di data 07 giugno 2012, è stata approvata una convenzione con validità 01/10/2012 – 30/11/2012, che delineava i rapporti tra i comuni e che avrebbe dovuto trovare concreta realizzazione in una serie di convenzioni annuali, simili a quella già assunte nel 2011 e per la stagione 2011/12;

Verificato, tuttavia, che successivamente alla formalizzazione dell'impegno assunto con la deliberazione consiliare n. 21/2012, sopra richiamata, in attuazione dell'articolo 8, comma 3, lett. e, dalla LP. 27 dicembre 2010 n. 27, è stato sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 20 settembre 2012, il protocollo d'intesa per le misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli Enti locali e con circolare del Servizio Autonomie Locali n. 5 di data 3 ottobre 2012, sono state indicate le azioni e misure da adottare per il rispetto del principio di contenimento della spesa richiesto dalla normativa;

Preso atto che in attuazione della deliberazione della Giunta comunale di Cavareno n. 58 di data 5 giugno 2013 è stato sottoscritto il disciplinare per gli obblighi di servizio impianto di risalita e pista sci “monte Roen” in località Campi Golf e seggiovia “Monte Nock” comprensivo anche delle azioni per l'attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento e dal consiglio delle autonomie locali in data 20 settembre 2012 impegnandosi la società a porre in essere le seguenti azioni:

- *calendario di apertura degli impianti. Il calendario di apertura degli impianti comunicato al servizio impianti a fune (SIF) prevede l'apertura delle tre stazioni in prossimità delle vacanze natalizie (21/12) e la chiusura entro*

la metà di marzo. Chiaramente nella comunicazione è stato precisato che tale orario dipenderà dalle reali condizioni meteorologiche e di innevamento delle piste. Si evidenzia peraltro che, storicamente gli impianti vengono chiusi entro la prima settimana di marzo. Da un punto di vista del servizio minimo offerto quindi gli impianti rimarranno aperti dal 21/12/12 al 03/03/13.

Per quanto riguarda il servizio estivo non si prevede per l'impianto del Passo Mendola di --procedere ad aperture nel mese di maggio, come fatto la scorsa stagione. Gli impianti sia del Passo Mendola che della Predaia, saranno quindi aperti per il servizio estivo nei weekend dei mesi di giugno e giornalmente nei mesi di luglio e agosto fino indicativamente alla metà di settembre. Sugli orari estivi peraltro la società si riserva di effettuare ulteriori comunicazioni entro il mese di maggio 2013.

- riduzione dei tempi di apertura nelle tre stazioni. La modifica degli orari era già stata attuata lo scorso anno nel corso del quale gli orari invernali dell'impianto ai Campi Golf e quello della Predaia erano stati ridotti giornalmente di circa tre quarti d'ora, consentendo quindi un risparmio sia sui costi dell'energia che su quelli del personale. Quest'anno è prevista un'ulteriore riduzione per quanto riguarda l'orario dell'impianto del Monte Nock che non verrà aperto nella giornata del venerdì (ad eccezione del periodo natalizio);
- incremento dei ricavi. Si segnala in primis che la società non ha proceduto ad alcun innalzamento dei prezzi dei biglietti (stagionali, giornalieri, ore, ecc.);
- intervento dei privati, mediante la sottoscrizione della convenzione Val di Non Card con le strutture alberghiere e commerciali, per una somma complessiva di € 21.000. In considerazione dei buoni risultati ottenuti con tale iniziativa nel corso della stagione invernale 2011-2012, soprattutto in Alta Val di Non;
- riduzione del personale. attuando politiche di rotazione del personale al fine di ridurre ulteriormente l'incidenza del costo dello stesso. In particolare la società sta valutando per il periodo estivo la corretta politica per la gestione dei parchi che potrebbe essere affidata ad un terzo consentendo così un'ulteriore taglio dei costi del personale con una modesta riduzione dei ricavi;
- costi di affitto degli immobili derivanti dall'acquisto da parte del privato dell'immobile "Solarium" in Predaia che, rispetto alle previsioni indicate nel Piano di Trentino Sviluppo, consente l'insorgenza della plusvalenza tale da consentire una riduzione a circa € 30.000 il peso degli ammortamenti.

Preso atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 di data 27 febbraio 2014 con la quale in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 187 di data 31 dicembre 2013, è stata approvata la convenzione per la stagione 2013/2014 tra i comuni interessati ed individuato il Comune di Cavareno quale comune capofila, per l'impianto funiviario denominato seggiovia M26f Campi di Golf – Malga di Mezzavia, sito al Passo Mendola, località Campi di Golf, in Comune di Cavareno, e il Comune di Ruffrè-Mendola, quale capofila per impianto funiviario denominato seggiovia biposto M167f "Ruffrè – Monte Nock", sito nel Comune di Ruffrè – Mendola, ed autorizzato lo schema di provvedimento di individuazione degli obblighi di servizio pubblico, fissando per ogni comune aderente la quota di compartecipazione alla compensazione da assegnare alla società Altipiani Val di Non Spa, gestore dei summenzionati impianti.

Preso atto che sulla base degli atti sopra richiamati, i Comuni sottoscrittori si sono impegnati a garantire alla Società un contributo compensativo dell'importo di Euro 150.000,00 la cui quota spettante al Comune di Fondo è stata quantificata in Euro **24.156,00**;

Preso atto che con la richiamata deliberazione consiliare n. 1/2014 si indicava che alla liquidazione del contributo avrebbe provveduto autonomamente ciascun comune in due distinte rate come meglio indicato all'articolo 5 dell'allegato schema di convenzione di cui la prima pari al 50% dopo la presentazione della documentazione prevista per il saldo della stagione 2012/2013 ed estiva 2013 come da convenzione in essere ed alla precisa dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 8, comma 3, lett. e, dalla LP. 27 dicembre 2010, n. 27 e come meglio fissato dal protocollo d'intesa sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 20 settembre 2012 e già fissati già nel disciplinare sottoscritto dal Comune capofila e riferito alla stagione 2012/2013 e alla previsione delle ulteriori misure che si rendessero necessarie per ulteriori riduzione di costi per la stagione 2013/2014 secondo le indicazioni che saranno riportate dai Comuni Capofila nel contratto di affidamento del servizio oltre alla presentazione di un piano finanziario attestante tutte le entrate e le uscite che dimostri non solo la sostenibilità del servizio richiesto ma l'intera capacità finanziaria della società di garantire l'equilibrio dell'intera gestione (periodo 1/12/2013 – 30/11/2014);

Preso atto che con propria precedente deliberazione n. 37 di data 17 aprile 2014 si prendeva atto del parere espresso dal comitato di indirizzo e controllo di cui all'art. 3 del Patto di Sindacato integrato dai Revisori contabili dei Comuni Capofila e si autorizzava la liquidazione a favore di Altipiani Val di Non S.p.A. C.F.: 01447270222, l'importo di Euro di 12.889,54 oltre all'IVA 10% dell'importo di Euro 1.288,95 per un importo complessivo di Euro **14.178,49** a saldo del contributo per la gestione dell'impianto di risalita "Campi Golf Mezzavia" e seggiovia "Monte Nock" stagione 2012-2013;

Preso atto, altresì, che in data 4 gennaio 2014 tra i Comuni di Cavareno – Fondo – Malosco – Romeno – Ronzone – Ruffrè-Mendola – Sarnonico è stata sottoscritta la convenzione che disciplina rapporti gestione degli impianti di risalita e pista loc. Campi di Golf e Monte Nock e riferito alla stagione invernale 2014/2014 ed estiva 2014;

Verificato che al fine di una corretta applicazione dei requisiti richiesti dal protocollo sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 20 settembre 2012, lo schema di disciplinare, predisposto dal Comune di Cavareno in qualità di capofila, veniva sottoposto ad una verifica sia della Altipiani Val di Non S.p.A. sia del dott. Francesco Salvetta che con propria nota rilasciata al Comune di Cavareno in data 5 giugno 2013 suggeriva quanto segue: “definire nel Disciplinare della Società la necessità di inviare le relazioni periodiche e preconsuntive (dopo 6 mesi per inquadrare la stagione invernale e dopo 10 mesi per inquadrare anche la stagione estiva), così come previste nel Protocollo d’intesa di data 20 settembre 2012” e dalle ulteriori azioni indicate in premessa nel Disciplinare” e altri chiarimenti come meglio indicato nella nota acquisita al prot. n. 1399 di data 5 giugno 2013;

Visto il disciplinare che regola gli obblighi di servizio pista sci e seggiovia M26f “Campi Golf Mezzavia”, sottoscritto dal Comune di Cavareno e dalla Società Altipiani Val di Non S.p.A. in data 30 giugno 2014 pervenuto al protocollo del Comune di Fondo in data 21 agosto 2014 prot. n. 5461

Visto il disciplinare che regola gli obblighi di servizio pista sci e seggiovia “Monte Nock”, sottoscritto dal Comune di Ruffrè Mendola e dalla Società Altipiani Val di Non S.p.A. acquisito al protocollo del Comune di Fondo in data 25 giugno prot. n. 3822

Ritenuti pertanto sussistenti i presupposti fissati sia dalla deliberazione consiliare n. 1/2014 sia quelli fissati dal protocollo sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 20 settembre 2012 e contenuti nei disciplinari sottoscritti dalla Altipiani Val di Non S.p.A. nei confronti dei Comuni capofila rispettivamente Comune di Cavareno in data 30.06.2013 e Comune di Ruffrè Mendola in data 7.06.2013;

Preso atto che:

- Il nuovo comma 1 bis dell’articolo 23 della legge provinciale sugli impianti a fune, aggiunto dall’articolo 81 della legge finanziaria provinciale 2011, prevede l’individuazione con deliberazione della Giunta provinciale delle linee funiviarie assoggettabili agli obblighi di servizio pubblico approvati dal comune sul cui territorio è collocata la stazione di valle della linea funiviaria. Tra gli obblighi di servizio pubblico sono compresi le tariffe, i periodi e gli orari di apertura nonché gli eventuali criteri di compensazione correlati agli obblighi.
- La disposizione sopra richiamata ha quindi la finalità di consentire ai comuni di intervenire nella gestione degli impianti funiviari di interesse locale, individuati dalla Giunta provinciale, mediante l’imposizione da parte dei comuni degli obblighi di servizio pubblico nei confronti dei concessionari degli impianti funiviari.
- Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 219 del 11.02.2011 gli impianti di risalita in località Campi di Golf al Passo della Mendola e Monte Nock sono stati individuati come impianti funiviari di interesse locale.

Vista ora la fattura n. 24 di data 10 luglio 2014 di Altipiani Val di Non spa, pervenuta al Comune di Fondo in data 16 luglio 2014 prot. n. 4525, che evidenzia un importo di Euro 10.980,00 oltre all’IVA 10% dell’importo di Euro 1.098,00 per un importo complessivo di Euro **12.078,00**, corrispondente al 50% del contributo compensativo riconosciuto con la richiamata deliberazione consiliare n. 1/2014 per la gestione 2013/2014 della seggiovia Campi Golf Passo Mendola e Monte Nock Ruffrè -Mendola;

Preso atto che per la posizione C.I.P. 20141366990521 aperta in data 11/09/2014 l’ Altipiani Val di Non S.p.A. C.F.: 01447270222 è in regola con la posizione INPS: 8304553668 e le posizioni INAIL: 03806118 ex Predaia, 04045637 AVN e 04072322 ex Monte Nock;

Preso atto che alla spesa si provvede con i fondi impegnati con la deliberazione della Giunta comunale n. 187/2013 al capitolo 7030 del bilancio 2013 per € 8.139,00 e del bilancio 2014 per € 16.017,00, dando atto che la stessa è finanziata con canoni idroelettrici aggiuntivi di cui all’articolo bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 in considerazione della natura di spesa a sostegno dello sviluppo economico del territorio;

Preso atto che, in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 60 di data 29 maggio 2014 con la quale sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di Fondo per l’anno 2014 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2014, la competenza ad assumere l’atto in questione è rimasta in capo alla Giunta comunale;

Constatato che l’articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

Visti i pareri negativi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 nonché l'attestazione di copertura finanziaria espressa ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 04.01.1993, così come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n. 10;

Ritenuto tuttavia assumere il presente provvedimento anche in considerazione dell'importanza strategica sia per l'economia turistica sia per i residenti del mantenimento dell'impianto funiviario al Passo Mendola;

Vista la Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci, come modificata dalla L.P. 27 dicembre 2010, n. 27;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 219 di data 11 febbraio 2011;

Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di dare atto che, in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 1 di data 27 febbraio 2014, i Comuni Capofila (Cavareno e Ruffrè Mendola) hanno sottoscritto il disciplinare che regola gli obblighi di servizio pista sci e seggiovia M26f "Campi Golf Mezzavia" e gli obblighi di servizio pista sci e seggiovia "Monte Nock nonché fissato le misure di contenimento della spesa ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8, comma 3, lett. e, dalla LP. 27 dicembre 2010, n. 27 e come meglio fissato dal protocollo d'intesa sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 20 settembre 2012 prevedendo le seguenti azioni:
 - *assoggettamento della Altipiani Val di Non S.p.A. durante l'esercizio di attività, al controllo concomitante che si esplica nella redazione ed invio al Comune di Cavareno della seguente documentazione:*
 - a) *una relazione periodica semestrale sull'andamento della gestione (dicembre 2013 - maggio 2014);*
 - b) *una relazione periodica sull'andamento della gestione fino a settembre 2013 (dicembre 2013 - settembre 2014);*
 - c) *un bilancio preconsuntivo 2013/2014 desunto dalla relazione periodica fino a settembre 2014 (dicembre 2013 - settembre 2014) completato dalle previsioni preconsuntive dei mesi di ottobre e novembre*
2. Di liquidare e pagare a favore Altipiani Val di Non S.p.A. C.F.: 01447270222 l'importo di Euro 10.980,00 oltre all'IVA 10% dell'importo di Euro 1.098,00 per un importo complessivo di Euro **12.078,00**, a saldo della fattura n. 24 di data 10 luglio 2014, pervenuta al Comune di Fondo in data 16.07.2014, prot. n. 4525, documento contabile regolarmente emesso della società essendo rilevante ai fini I.V.A. a titolo di contributo compensativo riconosciuto con la deliberazione consiliare n. 1 di data 27 febbraio 2014, per la gestione dell'impianto di risalita "Campi Golf Mezzavia" e seggiovia "Monte Nock".
3. Di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si provvede con i fondi impegnati con la deliberazione della Giunta comunale n. 187 di data 31 dicembre 2013 al capitolo 7030 del bilancio 2013 per € 8.139,00 e del bilancio 2014 per € 16.017,00, dando atto che la stessa è finanziata con canoni idroelettrici aggiuntivi di cui all'articolo bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 in considerazione della natura di spesa a sostegno dello sviluppo economico del territorio.
4. Di dare atto, infine, che alla liquidazione del saldo si provvederà con apposito atto al verificarsi delle condizioni previste nei disciplinari sottoscritti dal Comune di Cavareno e Ruffrè Mendola ed approvati dal Comune di Fondo con la richiamata deliberazione consiliare n. 1/2014 e in ogni caso ad avvenuta presentazione da parte della Società di regolare documentazione contabile.
5. Di dichiarare con separata votazione unanime, ed ai sensi dell'art. 54, comma 3, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, il presente provvedimento immediatamente esecutivo per l'urgenza di garantire le somme necessarie alla Società.

6. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo comunale ed alla pubblicazione all'albo telematico, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 4.01.1993, n. 1 modificato dall'articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7.
7. Di dare evidenza che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m. ;
 - Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
 - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199.